



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 139/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
MULTIMED COMUNICAZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV1 MOLISE”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), E
DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CO.RE.COM. MOLISE CONTESTAZIONE N. 4/2017 - PROC. 42/17/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge Regione Molise n.18 del 26 agosto 2002, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Molise*”;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2011 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Molise l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto n. CONT n. 4/17 adottato il 15 febbraio 2017 e notificato in pari data, il CO.RE.COM. Molise ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Multimed Comunicazioni S.r.l., con sede legale in via dell’Elettronica n. 1, Pozzilli (IS), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*TVI Molise*” e, nell’ambito dei controlli effettuati sull’intera

programmazione della settimana dal 20 al 26 novembre 2017, ha contestato la violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per l'assenza di segnalazione della trasmissione di pubblicità e della scritta identificativa *Pubblicità* all'interno di programmi e dell'assenza durante alcune televendite della scritta identificativa *Televendita*.

In particolare gli episodi oggetto della contestazione sono stati i seguenti:

- n. 1)** l'assenza di segnalazione del messaggio "*Gruppo Neuromed*" trasmesso il:
 - a. 20 novembre 2016 alle ore: 12:42:31-13:43:37-14:41:42-17:30:47-19:31:57-20:35:31-23:30:19;
 - b. 21 novembre 2016 alle ore: 0:32:18-1:34:30-2:31:03-3:38:05-4:30:22-5:32:16-12:59:50-16:01:10-21:24:26;
 - c. 22 novembre 2016 alle ore: 12:57:10-13:59:22-19:00:01-19:59:48;
 - d. 23 novembre 2016 alle ore: 15:59:15-19:00:06-23:59:37;
 - e. 24 novembre 2016 alle ore: 1:03:59-3:05:30-6:54:23-13:53:16;
 - f. 25 novembre 2016 alle ore: 18:00:04;
 - g. 26 novembre 2016 alle ore: 6:59:54-9:01:27;
- n. 2)** l'assenza di segnalazione del messaggio "*Faletti Lorenzo Autoriparazioni*", della durata di 1 secondo, trasmesso il 21 novembre alle ore: 1:58:02;
- n. 3)** l'assenza di segnalazione nella televendita "*Smoothie express*" trasmessa il:
 - a. 20 novembre 2016 alle ore: 14:57:18;
 - b. 21 novembre 2016 alle ore: 9:51:11;
 - c. 22 novembre 2016 alle ore: 7:49:37-8:50:23-9:05:37-9:50:32-12:57:44-14:59:00-15:59:56 - 16:58:32 - 17:58:35;
 - d. 23 novembre 2016 alle ore: 1:58:52-8:22:11-2:59:02-14:57:23-16:42:33;
 - e. 24 novembre 2016 alle ore: 8:57:56-17:17:05;
 - f. 25 novembre 2016 alle ore: 15:46:56-16:30:50;
 - g. 26 novembre 2016 alle ore: 5:59:27-8:50:03-15:51:00-19:00:04;
- n. 4)** l'assenza di segnalazione nella televendita "*Cane Safe*" trasmessa il:
 - a. 21 novembre 2016 alle ore: 16:16:23;
 - b. 22 novembre 2016 alle ore: 5:31:40-6:29:21-16:28:19;
 - c. 24 novembre 2016 alle ore: 14:15:35;
- n. 5)** l'assenza di segnalazione nella televendita "*Fabricatore*" trasmessa il:
 - a. 22 novembre 2016 alle ore: 7:19:33;
 - b. 23 novembre 2016 alle ore: 7:03:01-16:12:02;
 - c. 24 novembre 2016 alle ore: 8:24:50-11:32:38-16:23:43;
 - d. 25 novembre 2016 alle ore: 8:39:21;

- n. 6)** l'assenza di segnalazione nella televidita "*Magic Cane*" trasmessa il:
- a. 22 novembre 2016 alle ore 8:05:32;
 - b. 23 novembre 2016 alle ore 9:34:14;
- n. 7)** l'assenza di segnalazione di messaggi promozionali trasmessi all'interno del programma "*Attimi*" nella puntata del giorno 21 novembre 2016 dalle ore 9:06:21 alle ore 9:36:01 e in replica il 25 novembre 2016 dalle ore 6:49:31, in particolare il messaggio in sovrimpressioni animate "*La primula*" e "*Damiano Enrico fotografo*" comparsi più volte privi della scritta identificativa *Messaggio promozionale*;
- n. 8)** l'assenza di segnalazione di messaggi promozionali trasmessi all'interno del programma "*Attimi*" nella puntata del giorno 24 novembre 2016 dalle ore 9:00:07 alle ore 9:35:41, in replica il 25 novembre 2016 dalle ore 9:23:03 e il 26 novembre 2016 alle ore 9:05:29, in particolare il messaggio in sovrimpressioni animate "*Le Fotografie*", "*Damiano Enrico fotografo*" e "*Contrasto foto video*" comparsi più volte privi della scritta identificativa *Messaggio promozionale*;
- n. 9)** l'assenza di segnalazione di messaggi promozionali trasmessi all'interno del programma "*Weekend e dintorni*" nella puntata del giorno 21 e 22 novembre 2016 dalle ore 23:13:51 alle ore 0:00:49, in replica il 25 novembre 2016 alle ore 0:32:43. I messaggi sono: *Fisico idea, Gruppo Progetto Auto, Scuola triennale di naturopatia, Concessionaria Barbuscia S.p.A., Gruppo progetto auto Land Rover*;
- n. 10)** l'assenza di segnalazione di messaggi promozionali trasmessi all'interno del programma "*Weekend e dintorni*" nella puntata del giorno 22 e 23 novembre 2016 alle ore 23:27:56 alle ore 0:01:08 e in replica il 25 novembre 2016 alle ore 23:22:15, dedicata interamente alle isole Eolie. I messaggi sono: *Hotel Apinnata, Le piscine di Eolo, Casa vacanza Margherita Lipari, Hotel Raya Panarea, Eolie Parfums*;
- n. 11)** l'assenza di segnalazione di messaggi promozionali trasmessi all'interno del programma "*Weekend e dintorni*" nella puntata del giorno 23 novembre 2016 dalle ore 0:13:55 alle 0:50:57, con servizi dedicati alla descrizione delle isole Eolie. I messaggi sono: *Hotel Tritone, Hotel Mendolita, Boutique Antonella, Turmalin Disco club*;

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, in data 1 marzo 2017 ha inviato a mezzo posta certificata al suddetto CO.RE.COM. le memorie difensive richiedendo l'audizione.

IL CO.RE.COM. con nota del 22 maggio 2017 ha inviato a questa Autorità la documentazione istruttoria priva degli atti di notifica della contestazione e del verbale dell'audizione e con nota prot. n. 33574 del 23 maggio 2017 si è reso necessario richiederne l'integrazione. Con nota prot. n. 35084 del 31 maggio 2017 è pervenuta la

nota integrativa dalla quale è emerso che l'audizione si è svolta il 24 marzo 2017 nella quale la società ha integralmente ripreso quanto dichiarato nelle memorie difensive. Le fattispecie oggetto di contestazione sono classificabili come:

- 1) messaggi pubblicitari non segnalati;
- 2) televendite non segnalate;
- 3) mancata riconoscibilità di messaggi pubblicitari;
- 4) telepromozioni non segnalate;

Al riguardo la società ritiene di aver trasmesso gli *spot* della fattispecie n. 1) in maniera riconoscibile rispetto ai contenuti del programma che li precedeva e che li seguiva. Le televendite non segnalate di cui alla fattispecie n. 2) sono state regolarmente segnalate e sono costituite da materiale “*eteroprodotto*” per il quale non è stato richiesto né ottenuto alcun corrispettivo.

Per quel che concerne la fattispecie n. 3) e n. 4) cioè la mancata riconoscibilità dei messaggi e le telepromozioni non segnalate trasmesse all'interno dei programmi oggetto di contestazione si precisa che i programmi presi in esame sono programmi “*eteroprodotti*”, cioè programmi non prodotti in proprio dal servizio di media, ma da società terze, che li distribuiscono così confezionati sull'intero territorio nazionale. La società dichiara di non aver trasmesso messaggi pubblicitari rispetto a quelli che sono stati regolarmente segnalati e per i riferimenti promozionali ad alcuni prodotti/servizi contenuti nel programma, peraltro ubicati fuori regione rispetto al bacino di diffusione televisiva, il servizio di media non ha percepito alcun corrispettivo. La società dichiara inoltre di aver eliminato dal palinsesto i programmi indicati in contestazione, a partire dalla data di ricezione della stessa.

Il CO.RE.COM. ha ritenuto di accogliere le giustificazioni della società ed ha proposto l'archiviazione per l'insussistenza delle violazioni dell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Molise, con nota n. prot. 33260 del 22 maggio 2017, poi integrata su richiesta di questa Autorità con nota prot. n. 35084 del 31 maggio 2017, ha inviato la documentazione istruttoria a questa Autorità proponendo l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Multimed Comunicazioni S.r.l.

Dall'esame della documentazione versata in atti e dalla visione delle registrazioni, questa Autorità in merito a quanto oggetto di contestazione ha rilevato quanto segue:

n. 1) la trasmissione della sola scritta “*Gruppo Neuromed*” alla fine del programma “*Ricerca e salute, rotocalco medico scientifico*” seguita dal rapidissimo susseguirsi di indirizzi e numeri di telefono del CUP di Ospedale, Case di cura, Centro di riabilitazione motoria, Centro radiologico etc, privi di sonoro, sono da ritenersi semplice informazione in quanto non hanno carattere di pubblicità;

n. 2) la scritta “*Faletti Lorenzo Autoriparazioni*” trasmessa una sola volta e presente sullo schermo per un solo secondo non ha le caratteristiche della pubblicità;

n. 3), n. 4), n. 5) e n. 6) le televendite elencate sono state correttamente indicate attraverso il cartello iniziale con l’indicazione della normativa al riguardo e sono pertanto distinguibili dal resto della programmazione, ma sono prive della scritta identificativa “*Televendita*” in violazione dell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP;

n. 7) e n. 8) ciascuna delle puntate del programma “*Attimi*” presenta gli allestimenti e descrive l’organizzazione del matrimonio di due coppie, con la presenza ripetuta delle scritte in sovrimpressione indicanti o il fioraio o il fotografo, nonostante il programma non risulti sponsorizzato. Si riscontra il carattere promozionale di tali messaggi in violazione dell’art. 36-bis comma 1, lett. a), e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP;

n. 9), n. 10) e n. 11) il programma “*Weekend e dintorni*” è un programma di costume e società che reca sia all’inizio che alla fine la scritta “*il programma contiene messaggi promozionali*” intendendo l’inserimento di prodotti/servizi al suo interno, anche se si riscontra che tali prodotti non vengono elencati a fine programma e regolamentato dall’art. 40-bis del d.lgs. n. 177/05. Nella puntata trasmessa il 21 e 22 novembre alle ore 23:13:51, dedicata al *fitness* e al benessere, il servizio iniziale è stato girato interamente all’interno del centro denominato “*Fitness e piscine*”. Nel corso del servizio compare in sovrimpressione la scritta “*Fitness e piscine*”, mentre il secondo servizio è stato dedicato interamente alla descrizione del corso della Scuola triennale di Naturopatia. Nel programma si riscontra la semplice esposizione e descrizione dei servizi offerti senza l’invito all’acquisto per il telespettatore.

Pertanto, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Molise, si conferma la violazione dell’art. 36-bis, comma 1, e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di messaggi promozionali all’interno del programma “*Attimi*” trasmesso il 21 e 24 novembre 2016 e in replica il 25 e 26 novembre 2016 e per l’assenza della scritta identificativa *Televendita* durante la trasmissione dei prodotti “*Smoothie express*”, “*Cane safe*”, “*Magic cane*”, “*Fabbricatore*” andati in onda in vari orari e in varie giornate nella settimana dal 20 al 26 novembre 2016 come sopra indicato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva e della televendita, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione del fatto che le comunicazioni commerciali sono state trasmesse solo in due puntate all'interno del programma "Attimi" rispetto all'intera programmazione settimanale sottoposta a controlli e che, nonostante l'assenza della scritta identificativa, le televendite risultavano distinte dal resto della programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media ha dichiarato di aver eliminato dal proprio palinsesto televisivo la trasmissione dei programmi oggetto della contestazione.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un bilancio 2015 in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura pari al minimo edittale;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) somma corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicata per le sette giornate in cui si sono verificati gli episodi di violazione, importo calcolato col criterio del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Multimed Comunicazioni S.r.l., cod. fisc. 00935640946, con sede legale in via dell'Elettronica n. 1, 86077 Pozzilli (IS), fornitore del servizio di media audiovisivo locale in ambito locale "TVI Molise", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1

e 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’ art. 36-bis, comma 1, lett. a), e art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 139/17/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 139/17/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi